



Comune di Serra Riccò Città Metropolitana di Genova

Via A.Medicina, 88 - 16010 Serra Riccò (GE)
Tel. 0107267311-Fax 010752275
e-mail: info@comune.serrarricco.ge.it
internet: www.comune.serrarricco.ge.it

Ordinanza n. 06/2015

Prot. n. 0007592

OGGETTO: provvedimento a' fini igienico-sanitari e di pubblica incolumita' concernente le modalità di allontanamento e/o contenimento di ungulati appartenenti alla famiglia dei *suidi*, cinghiali (*"sus scrofa"*), rinvenuti nell'ambito urbano del territorio comunale di Serra Riccò. Divieto di fornire alimenti agli stessi.

Il Sindaco

Premesso che agli uffici di questo Comune pervengono numerose segnalazioni relative alla presenza nella parte residenziale del territorio comunale, anche nelle ore diurne, di ungulati della famiglia dei *"suidi"*, in specie cinghiali *"Sus scrofa"*, nelle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico;

Visto che tale fenomeno determina potenziali rischi per la sicurezza delle persone, automobilisti, motociclisti e pedoni;

Visto che la presenza degli ungulati si spinge anche sulla carreggiata con rischio di incidenti;

Visto che al rischio summenzionato va aggiunto il pericolo di contagio per animali di affezione in quanto il cinghiale è recettivo a numerose malattie virali, batteriche e parassitarie che possono avere un notevole interesse, diretto per animali selvatici nonché domestici ed indiretto per l'uomo;

Visto che gli animali selvatici in libertà possono sviluppare in determinate situazioni episodi di aggressività con significativo pericolo per l'incolumità pubblica;

Appurato che l'attrazione di questi animali selvatici nelle vicinanze del centro abitato è maggiormente incentivata dall'irresponsabilità di quelle persone che, del tutto scorrettamente e contravvenendo alle norme vigenti, li alimentano, avvicinandoli così in modo permanente alle case, accentuando i rischi sopradescritti per gli abitanti e la circolazione stradale favorendone la proliferazione, strettamente connessa nelle specie selvatiche alla quantità di cibo reperibile;

Considerato che tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, i quali lamentano la lesione dei loro diritti alla salute ed alla sicurezza ed incolumità;

Stabilito che gestire la fauna significa sempre più interagire in maniera complessa con svariate componenti sociali: emblematico è il caso della gestione del cinghiale, la cui presenza sempre più diffusa anche in ambito urbanizzato ha reso indispensabile l'adozione di articolate strategie operative per affrontare il problema dei danni che questa specie causa alle attività agricole, realizzando complesse iniziative di controllo faunistico con il coinvolgimento di Città Metropolitana, Associazioni agricole etc.;

Visto che appare evidente come, a fianco di strategie pianificate, debbano essere previsti interventi a breve termine per il contenimento della specie ed evitare il radicamento della stessa in prossimità dell'abitato, tramite interventi di allontanamento attuati da parte dei soggetti competenti, nel rispetto di tutte le cautele imposte dalle norme vigenti e con un capillare presidio delle forze dell'ordine negli accessi alla zona oggetto dell'intervento;

Ritenuto che per le motivazioni sopra esposte nell'area urbana residenziale si debba operare per eliminare la presenza degli ungulati selvatici succitati;

Visti gli articoli 1, 10, 18, 19, 26, 27 della L. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Visto l'art. 32 della L. n. 833/78 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto l'art. 35 della L.R. n. 29/94 "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio";

ORDINA

- È fatto divieto di fornire, o lasciare nella disponibilità, comunque e in tutto il territorio comunale, bevande, alimenti o cibi di qualsiasi tipo, compresi gli scarti alimentari nel significato più ampio del termine, agli ungulati della famiglia *"suidi"*, in specie cinghiali *"Sus scrofa"*, non in cattività.

MANDA

-Alla Polizia Locale ed alle altre forze affinché tramite i propri operatori provveda nelle aree urbanizzate ad allontanare e contenere, gli ungulati della famiglia "suidi", in specie cinghiali "Sus scrofa", in condizioni idonee e con gli accorgimenti più opportuni per assicurare la sicurezza materiale delle cose e l'incolumità fisica delle persone, compresi anche gli addetti alle operazioni necessarie, evitando che la presenza di curiosi o astanti pregiudichi o comprometta le articolate strategie operative per affrontare il problema dei pericoli e dei danni che queste specie determinano per l'igiene, la sicurezza della circolazione di pedoni, veicoli e animali.

-All'occorrenza, è istituita un'area cautelare di garanzia, circoscritta quanto è necessario e funzionale ad assicurare la riuscita delle attività opportune per la soluzione più rapida della criticità, in cui a chiunque non è consentito -in base alle normative vigenti e sopra richiamate- lo stazionamento, il transito e la circolazione di veicoli, animali e persone, fatta eccezione per i veicoli di servizio e il personale addetto e incaricato dalle competenti Autorità; il perimetro dell'area interessata, le strade di accesso, e gli spazi pubblici e privati soggetto all'uso pubblico limitrofi, quali spazi minimi necessari, sono pertanto temporaneamente e occasionalmente interdetti e per questo presidiati dalle Forze di polizia, compreso il personale dipendente del Corpo di Polizia Municipale, senza che sia necessaria la preventiva e capillare pubblicità all'utenza e alla cittadinanza; eventuali motivate deroghe, di carattere eccezionale e per situazioni imprevedibili e non programmabili, saranno valutate, caso per caso e all'occasione, dalle Forze di Polizia presenti in loco, previa opportuna consultazione tra gli interessati;

-Il presente provvedimento ha efficacia immediata, decorrente dalla affissione all' Albo Pretorio.

Al fine della esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso c/o le loro sedi in Genova di:

-Prefettura U.T.G./Questura/Comando Provinciale dell' Arma Carabinieri/Comando Provinciale della Guardia di Finanza/al Comando del Corpo Polizia Metropolitana di Genova/Comando del Corpo di VV.FF.

AVVERTE

-l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti, è punita a' sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.lgs. 267/2000

-avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio.

Serra Riccò, li 07.07.2015

**IL SINDACO
(ROSARIO AMICO)**